

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4165 del 28/07/2026
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Reggio Emilia richiesta dall'impresa "Az. Agr. Ghizzoni Rolando di Ghizzoni Claudio" per l'attività di coltivazione del fondo agricolo
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4357 del 28/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Reggio Emilia
Responsabile adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventotto LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 14579/2026

DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Reggio Emilia richiesta dall'impresa "Az. Agr. Ghizzoni Rolando di Ghizzoni Claudio" per l'attività di coltivazione del fondo agricolo

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art.16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 per cui al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza di AUA inoltrata dallo Sportello Unico del Comune di Reggio Emilia ad ARPAE SAE, in data 20/03/2026 ed acquisita al protocollo n. 51952 del 20/03/2026 – pratica Sinadoc n. 14579/2026 – inviata dal legale rappresentante della Ditta **"Az. Agr. Ghizzoni Rolando di Ghizzoni Claudio"** (P.IVA 02731660359) con sede legale nel comune di Reggio Emilia – Via Albinoni 1/2 – provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'attività di **coltivazione del fondo agricolo**, svolta nell'impianto ubicato nel **comune di Reggio Emilia – Via San Biagio 21 – provincia di Reggio Emilia**, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico (S2), in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Autorizzazione allo scarico (S1), in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4, commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n. 15/2001).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D.Lgs. 152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche,

competenze confermate dall'art. 21 della L.R. n. 13/2015;

- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e 6;
- DPR n. 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122" Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. n.673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge quanto segue:

- Arpae con nota recante protocollo n. 84169 del 07/05/2026 ha comunicato al SUAP di Reggio Emilia l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale, procedibilità e ha richiesto i pareri di competenza;
- con protocollo n. 98244 del 28/05/2026 Arpae ha comunicato al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative inerente la matrice ambientale scarichi idrici, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- con nota acquisita da Arpae al protocollo n. 100444 del 03/06/2026 il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale ha richiesto integrazioni documentali/informative in merito agli scarichi S1 ed S2 in Cavo Ariolo di Testa;
- le integrazioni di cui alle richieste dei punti precedenti sono state trasmesse ad Arpae SAE con nota acquisita al protocollo n. 101426 del 04/06/2026;
- in data 19/06/2026 (protocollo n. 111789) la Ditta ha presentato le integrazioni volontarie volte all'aggiornamento della documentazione riguardante i sistemi di trattamento delle acque reflue industriali con conseguente aggiornamento della planimetria scarichi (Tav. 3);

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Reggio Emilia per la matrice acque (PG 117290 del 26/06/2026);
- il nulla-osta allo scarico del Comune di Reggio Emilia (PG 137358 del 27/07/2026) competente autorità per lo scarico S1 delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e s.m.i., relativo allo scarico S1, sulla base della sopra richiamata relazione tecnica di Arpae;
- il parere favorevole di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, ai sensi della L.R. 4/2007, per lo scarico dei reflui depurati in Cavo Ariolo di Testa (protocollo n. 105436 del 10/06/2026).

ACCERTATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa

“Az. Agr. Ghizzoni Rolando di Ghizzoni Claudio” per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di coltivazione del fondo agricolo svolta nell'impianto ubicato in comune di Reggio Emilia – Via San Biagio 21 – provincia di Reggio Emilia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n. 122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa “**Az. Agr. Ghizzoni Rolando di Ghizzoni Claudio**” (P.IVA 02731660359) nella persona del suo rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in Comune di Reggio Emilia – Via San Biagio 21 – provincia di Reggio Emilia, che comprende i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3, comma 1 del DPR 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico S2 in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/06 (artt. 124 e 125)	ARPAE
Acqua	Autorizzazione allo scarico S1 in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/06 (artt. 124 e 125)	Comune
Rumore	Comunicazione di cui all'art. 8, c. 4, della Legge n. 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A2 “Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali”
- Allegato A3 “Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e DGR 1053/2003, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche”
- Allegato E “Comunicazione di impatto acustico (art. 8, comma 4 della Legge n. 447/95)

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a **15 (quindici) anni** con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP **almeno 6 (sei) mesi prima** della scadenza, come stabilito all'art. 5 del DPR 59/2013;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in

materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

6. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;

9. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Reggio Emilia ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Reggio Emilia e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

10. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente Responsabile
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Pratica Sinadoc n. 14579/2026

ALLEGATO A2

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali

La ditta nel sito di cui trattasi svolge attività di coltivazione di fondo di vigneti per produzione di uva e seminativi semplici, con l'impiego di n. 2 addetti. L'attività viene svolta per 12 mesi/anno, per sette giorni/settimana, 8 ore/giorno.

Nel sito aziendale la Ditta ha previsto una piazzola di lavaggio attrezzature/mezzi senza motore e di mezzi agricoli a motore, solo mediante pulizia esterna con uso di acqua ad alta pressione senza detergenti; la stessa sarà dotata di una griglia di raccolta, che invierà le acque all'impianto di trattamento; anche nei momenti in cui la piazzola non sarà utilizzata, la stessa raccoglierà le acque piovane ricadenti sulla superficie impermeabile che verranno convogliate all'impianto di trattamento di seguito descritto.

Lo scarico S2, in corpo idrico superficiale, oggetto del presente allegato, risulta pertanto costituito dalle acque reflue industriali che si originano dalla piazzola di lavaggio mezzi. Sono previsti mediamente 30 lavaggi/anno dei mezzi per le attrezzature/macchine agricole con e senza motore, senza l'impiego di detergenti.

Per i lavaggi sarà utilizzata una idropulitrice semiprofessionale con una portata indicativa di 0,16 l/s con una media di 1 lavaggio/giorno per un tempo massimo impiegato di 1,5 ore (principalmente durante la fase della vendemmia), per un volume di acque impiegate previste tra 0,85 m³ e 2 m³ massimi stimati.

L'intensità massima di afflusso dichiarata come dato di progetto è di 0,02 l/s/m².

La superficie della piazzola è di 75 m².

Impianto di trattamento delle acque reflue industriali è composto da:

- una griglia di raccolta;
- un pozzetto di ispezione a monte;
- un dissabbiatore, avente volume di 0,6 m³;
- un disoleatore, avente volume totale di 1,86 m³;
- un pozzetto di ispezione a valle.

La portata massima dell'impianto è pari a 2 l/s.

Tutti i reflui, una volta trattati, recapiteranno prima in fosso interpodereale e poi nel canale di Bonifica denominato Cavo Ariolo di Testa.

La Planimetria di riferimento è la Tav. 3 denominata "PARTICOLARI IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE" trasmessa dalla Ditta con le integrazioni del 18/06/2026 (protocollo n. 111789).

L'approvvigionamento idrico avviene tramite un pozzo aziendale.

PRESCRIZIONI:

1. Il lavaggio dei mezzi agricoli e delle attrezzature dovrà essere effettuato senza l'impiego di detergenti;
2. L'idropulitrice impiegata dovrà avere portata massima inferiore a quella dell'impianto di trattamento dei reflui (2 l/sec). La Ditta dovrà conservare le schede tecniche del macchinario con indicazione delle portate massime e renderle disponibili per la consultazione agli agenti accertatori;

3. Nella realizzazione dell'intervento, siano rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate;
4. Il punto individuato per il controllo dello scarico, immediatamente a valle dell'impianto di trattamento delle acque di lavaggio mezzi agricoli, deve essere attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA;
5. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
6. Le caratteristiche dello scarico, a valle del trattamento con impianto di depurazione, dovranno comunque **rispettare i limiti previsti dalla Tabella 3, Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 con particolare riferimento ai parametri Solidi Sospesi Totali, COD, tensioattivi e idrocarburi totali**;
7. Dovrà essere effettuato, con cadenza almeno annuale, un campione rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate, la cui analisi attesti la conformità dello scarico con la Tabella di riferimento in relazione ai parametri significativi, su un campione prelevato con campionamento medio-composito della durata di 3 ore, oppure di durata inferiore qualora lo scarico sia di durata inferiore alle 3 ore;
8. Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere conservati presso l'azienda, a disposizione degli organi di vigilanza e presentati in sede di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico;
9. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di sedimentazione e disoleazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati in materia di rifiuti in base al D.Lgs. 152/06 – Parte Quarta. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
10. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore. Tale punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque, garantendo il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Pratica Sinadoc n. 14579/2026

ALLEGATO A3

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche

La ditta nel sito di cui trattasi svolge attività di coltivazione di fondo di vigneti per produzione di uva e seminativi semplici, con l'impiego di n. 2 addetti.

L'attività viene svolta per 12 mesi/anno, 7 giorni/settimana, per 8 ore/giorno.

Il nuovo fabbricato oggetto della richiesta è destinato a deposito attrezzi agricoli con un ufficio e uno spogliatoio addetti.

Lo scarico S1 oggetto del presente allegato è costituito dalle acque reflue provenienti dallo spogliatoio aziendale (lavandino, doccia e servizi igienici), classificate come domestiche, aventi un carico inquinante stimato pari a 1 AE (n. 2 addetti).

L'impianto di depurazione è costituito da:

- una fossa Imhoff tipo "IM900" del volume complessivo di 0,88 m3;
- un filtro percolatore avente volume complessivo 2,68 m3 e altezza 1,5 m.

Tutti i reflui, una volta trattati, recapiteranno prima in fosso interpodereale e poi nel canale di Bonifica denominato Cavo Ariolo di Testa.

La Planimetria di riferimento è la Tav. 3 denominata "PARTICOLARI IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE" trasmessa dalla Ditta con le integrazioni del 18/06/2026 (protocollo n. 111789).

L'approvvigionamento idrico avviene tramite un pozzo aziendale.

PRESCRIZIONI:

1. Nella realizzazione dell'intervento, devono essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
2. L'installazione degli impianti di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
3. Al termine dell'installazione dovrà essere eseguito un collaudo funzionale degli impianti di depurazione da parte di tecnico abilitato. La dichiarazione relativa alla conformità del progetto approvato ed il collaudo degli impianti dovranno essere tenuti in azienda e dovranno essere messi in visione agli agenti accertatori.
4. Lo scarico potrà essere attivato solo dopo la realizzazione e il collaudo funzionale degli impianti di trattamento dei reflui avente esito favorevole.
5. A monte dello scarico deve essere realizzato il pozzetto di prelievo e ispezione; tale pozzetto, assunto per il controllo, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
6. Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamenti dei reflui. A tale scopo dovranno essere svolti, con frequenza

adeguata, periodici interventi di manutenzione e controllo sugli impianti stessi, o da persona appositamente delegata o da ditta specializzata.

7. Degli interventi di cui al punto precedente dovrà essere tenuta registrazione e si dovrà conservare presso l'impianto e tenere a disposizione degli organi di controllo la relativa documentazione.
8. I rifiuti derivanti dalle operazioni di manutenzione di cui ai punti precedenti (fanghi di separazione grassi e depurazione) dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente e dovrà essere conservata la relativa documentazione. I fanghi derivanti dell'impianto di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.
9. Deve essere garantito il deflusso del refluo al punto di scarico nel corpo idrico recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Pratica Sinadoc n. 14579/2026

ALLEGATO E

**Comunicazione di cui all'art. 8, comma 4, della Legge n. 447/95 nel rispetto di
quanto previsto dal DPR n. 227/11**

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in materia di impatto acustico, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, presentata dalla Ditta unitamente all'istanza di AUA, si evince che l'attività che verrà svolta nell'edificio in progetto, alla luce delle condizioni progettuali e delle verifiche preliminari effettuate, non indurrà aumenti dei livelli di pressione sonora dell'area tali da comportare il superamento dei limiti di immissione assoluti e differenziali previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dal D.M. 14/11/97.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.